

21 dicembre 2022

LEGGE DI BILANCIO 2023

A.C. 643-bis-A

Sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio

Edizione provvisoria

(Solo giustizia)

Articolo 40 – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie

(Iniziativa Governo)

Modifica il comma 1, per circoscrivere alle sole dichiarazioni validamente presentate gli effetti del cd. ravvedimento speciale, che consente di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata) mediante la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile.

Modifica il comma 1 precisando che gli interessi sono nella misura del 2 per cento anziché sulla base del tasso legale.

Articolo 42 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

Iniziativa Governo

Modifica i commi 1, 3, 4, 5 e 6, il comma 12 e il comma 15 e inserisce il comma 12-bis, in materia di definizione agevolata delle controversie e relativi effetti sul processo tributario.

Con le modifiche ai commi 1, 3, 4, 5 e 6 la definizione agevolata è estesa anche alle controversie in cui è parte l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il novellato comma 12 mantiene ferma la sospensione della controversia, condizionata all'apposita richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata, fino al 10 luglio 2023, ponendo in capo al contribuente l'obbligo di depositare, perentoriamente entro la medesima data, la domanda di definizione e il versamento degli importi dovuti o della prima rata.

Con le modifiche in esame viene eliminata la disposizione che prevede, come conseguenza del deposito, l'ulteriore sospensione del processo fino al 31 dicembre 2024; l'introdotta comma 12-bis, in luogo della predetta ulteriore sospensione del processo, dispone che al deposito della documentazione richiesta dalle norme il processo è dichiarato estinto (con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione) e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate, in relazione alle controversie pendenti in ogni stato e grado.

L'integralmente sostituito comma 15, in luogo di disciplinare le fasi successive all'eventuale prolungamento della sospensione del processo, prevede:

- che l'eventuale diniego della definizione sia impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione;
- che il predetto diniego sia motivo di revocazione del provvedimento di estinzione per adesione alla definizione agevolata;
- che la revocazione sia chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego.

Articolo 46 – Stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015

(Iniziativa Governo)

Modifica il comma 1, prorogando dal 31 gennaio al 31 marzo 2023 la data rilevante per l'annullamento automatico dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31

dicembre 2015 e chiarendo che tale annullamento opera con riguardo ai carichi affidati da amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali.

Sostituisce il comma 6, che nella formulazione originaria dispone l'estensione dell'annullamento automatico agli enti di previdenza privati. Con le modifiche in esame si stabilisce che, per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri anche dagli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati) l'annullamento automatico disciplinato dalle norme in esame opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora ma non opera per quanto dovuto a titolo di capitale e al quantum maturato a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Tali importi restano integralmente dovuti.

Introduce il comma 6-bis, che reca una specifica disciplina dell'annullamento automatico per le altre sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali). In relazione ai predetti debiti l'annullamento opera solo per gli interessi comunque denominati e non, invece, per le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione, le quali restano integralmente dovute.

Introduce il comma 6-ter, che consente agli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri anche dagli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati) di non applicare le disposizioni speciali relative all'annullamento automatico dei loro crediti e delle sanzioni amministrative (di cui al comma 6 e, conseguentemente, quelle del comma 6-bis), con provvedimento emanato entro il 31 gennaio 2023 stabilendo anche il regime di pubblicità del provvedimento e le modalità di comunicazione all'agente della riscossione.

Introduce il comma 6-quater, che prevede che dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data del 31 marzo 2023 è comunque sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti di cui ai commi 6 e 6-bis e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora.

Articolo 47 – Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022

(Iniziativa Governo)

Modifica il comma 16, che disciplina le esclusioni dalla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (cd. rottamazione delle cartelle). Con la soppressione della lettera e) del comma 16 la cd. rottamazione viene estesa alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Modifica di conseguenza il comma 17, che disciplina la cd. rottamazione delle violazioni del codice della strada. Il novellato comma 17 chiarisce che la definizione agevolata (limitata a somme dovute per interessi e aggio) opera per le sanzioni amministrative in generale, ivi incluse quelle da violazione del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Articolo 51 – Ulteriori disposizioni in materia fiscale

(Iniziativa Governo)

Inserisce il comma 1-bis, che amplia l'ambito operativo della cd- contabilità semplificata per imprese minori, di fatto estendendone l'ambito soggettivo. Per effetto delle modifiche in esame, le soglie di ricavi da non superare nell'anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.

Articolo 68-bis - Disposizioni per l'attuazione del PNRR in materia di processo civile e di tirocinio dei magistrati ordinari

Iniziativa Governo

Introduce l'art. 68-bis, recante norme volte ad anticipare l'applicazione della "riforma Cartabia" del processo civile e a ridurre, in via straordinaria, la durata del tirocinio dei magistrati dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi nel 2020 e 2021, al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze di organico degli uffici giudiziari di primo grado

In particolare, il comma 1, relativo al processo civile, sostituisce l'art. 35 (disposizioni transitorie) del D.Lgs. 149/2002 (cd. "riforma Cartabia") prevedendo: che sia anticipato dal 30 giugno al 28 febbraio 2023 il termine a decorrere dal quale hanno efficacia le disposizioni della riforma; che sia estesa al tribunale per i minorenni e al commissario per la liquidazione degli usi civici l'applicabilità immediata (dal 1° gennaio 2023) - già prevista per tribunali, corti d'appello e Cassazione - delle disposizioni in materia di udienze da remoto e deposito di note scritte in luogo dell'udienza e che per i medesimi uffici giudiziari possa essere altresì anticipato con decreto ministeriale, per specifici uffici e anche per singole categorie di procedimenti, il termine del 30 giugno 2023 a decorrere dal quale si applicano le norme in materia di giustizia digitale (che per tribunali, corti d'appello e Cassazione si applicano dal 1° gennaio 2023).

Il comma 2, relativo al tirocinio dei magistrati, prevede, in via straordinaria e limitatamente agli idonei all'esito dei concorsi banditi con i DM 29 ottobre 2019 e 1° dicembre 2021, una riduzione della durata del tirocinio medesimo, in deroga alla legge 26/2006, prevedendo che esso abbia la durata complessiva di dodici mesi (anziché diciotto) suddivisi in sessioni, anche non consecutive, di quattro mesi (anziché sei) presso la Scuola superiore della magistratura e di otto mesi (anziché dodici) presso gli uffici giudiziari.

Il comma 3 reca la copertura finanziaria, autorizzando la spesa di 1.474.593 euro per il 2024, 4.180.843 euro per il 2025, 344.395 euro per il 2026 e 823.911 euro per il 2027.

Articolo 123-bis - Spese per attività demandate ai servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica

Introduce l'art. 123-bis che incide sulla disciplina - di cui all'art. 4 del D.L. 144/2005 - delle operazioni di intercettazione e tracciamento effettuabili da parte dei servizi di informazione per la sicurezza. Le novelle a tale articolo sono volte a cancellare il rinvio - previsto dalla disciplina vigente - alle disposizioni di cui all'art. 226 disp. att. c.p.p. che contiene la disciplina generale delle intercettazioni preventive per finalità investigative.

L'articolo aggiuntivo inserisce quindi, nel decreto legge 144/2005, il nuovo art. 4-bis, volto a disciplinare le specifiche modalità di svolgimento delle intercettazioni dei servizi di informazione. Tale nuova disciplina:

- non modifica l'ambito delle attività autorizzabili le finalità per le quali può essere richiesta l'autorizzazione, riproducendo il contenuto dalla norma vigente;
- prevede che l'autorizzazione - la cui competenza resta al procuratore generale presso la corte di appello di Roma - si basi esclusivamente sul fatto che tali intercettazioni risultino "indispensabili per l'espletamento delle attività demandate" ai servizi;

- non modifica il termine di durata massima delle operazioni che resta di 40 giorni prorogabili di ulteriori 20 (con decreto motivato);
- estende l'obbligo del deposito del materiale presso il procuratore generale anche ai contenuti intercettati (attualmente tale obbligo è circoscritto al verbale sintetico e ai supporti utilizzati);
- estende il termine per il deposito dagli attuali 5 giorni (10 in casi particolari) a 30 giorni dalla conclusione delle operazioni;
- introduce la possibilità del differimento del termine di deposito per un periodo non superiore a 6 mesi. Il differimento deve essere autorizzato dal procuratore generale su richiesta motivata dei direttori dei servizi di informazione, comprovante particolari esigenze di natura tecnica e operativa;
- estende l'obbligo di distruzione oltre che ai supporti e a verbali anche ai contenuti intercettati, e ad ogni eventuale copia, anche informatica, totale o parziale, dei contenuti;
- introduce l'obbligo per il procuratore di distruggere la documentazione anche da lui stesso detenuta, con eccezione dei decreti emanati, relativa alle richieste di autorizzazione alle operazioni di intercettazione, recante contenuti, anche in forma sintetica e discorsiva, delle intercettazioni;
- con riguardo al tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché all'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse, prevede che i dati siano distrutti entro 6 mesi dalla acquisizione ed introduce la possibilità che il procuratore generale autorizzi la proroga per un periodo non superiore a 24 mesi del termine per la conservazione di tali dati;
- lascia immutato rispetto alla disciplina vigente il divieto di utilizzare nel procedimento penale gli elementi acquisiti attraverso le attività di intercettazione e tracciamento dati;
- prevede che le spese relative alle attività di intercettazione e tracciamento dei servizi per la sicurezza siano imputate all'apposito programma di spesa iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente e demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione del ristoro dei costi sostenuti e delle modalità di pagamento anche in forma di canone annuo forfettario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 148 - Fondo a favore di iniziative di recupero e reinserimento di detenuti, internati, loro famiglie, recupero di tossicodipendenti e integrazione di stranieri sottoposti ad esecuzione penale

Iniziativa Gianassi Pd

Aggiunge all'articolo i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, che istituiscono, presso il Ministero della giustizia, un Fondo con dotazione pari a 4 milioni per il 2023 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato al finanziamento di progetti volti:

- a) al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati;
- b) all'assistenza educativa, culturale e ricreativa in favore dei detenuti, degli internati e delle loro famiglie;
- c) a progetti di cura e assistenza sanitaria e psichiatrica in collaborazione con le regioni;
- d) al recupero di soggetti tossicodipendenti;
- e) all'integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, alla loro cura e assistenza sanitaria (comma 1-bis)

Il comma 1-ter dispone che, con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, il ministro della salute, il Ministro del lavoro, il Ministro dell'università e ricerca e previo parere della

Conferenza Stato-regioni, sono definite le modalità e stabiliti i requisiti necessari per l'accesso dei progetti ai finanziamenti (comma 1-ter).

Il comma 1-quater prevede la copertura finanziaria per gli oneri (pari a 4 milioni per il 2023 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025) derivanti dalla presente disposizione

Articolo 148 bis - Assunzioni funzionari giuridico-pedagogici e funzionari mediatori culturali

Iniziativa D'Orso M5S

Introduce l'art. 148-bis il quale, al comma 1, autorizza il Ministero della giustizia a bandire, nell'anno 2023, procedure concorsuali per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di un contingente di 100 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da inquadrare nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e funzionario mediatore culturale. Tali assunzioni straordinarie sono autorizzate in deroga ai limiti vigenti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria. Il comma 2 prevede le autorizzazioni di spesa necessarie a coprire gli oneri assunzionali e le spese per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali.

Articolo 150-bis - Fondo assolti

Iniziativa Tutti i gruppi parlamentari

Introduce l'articolo 150-bis che prevede, attraverso una modifica dell'art. 1, comma 1016, della legge di bilancio 2020, che il rimborso delle spese legali all'imputato assolto sia liquidato in un'unica soluzione (anziché ripartito in tre quote annuali, come attualmente previsto) entro l'anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile e incrementa, a decorrere dal 2023, da 8 a 15 milioni di euro il relativo Fondo (istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia dall'art. 1, comma 1020, della legge di bilancio 2020)

Articolo 150 quater - Assunzioni Ministero della giustizia

Iniziativa Governo

Introduce l'articolo 150-quater il quale autorizza il Ministero della giustizia, nel triennio 2023-2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a indire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024, un contingente di 800 unità di personale non dirigenziale, di cui 327 da inquadrare nell'Area dei «Funzionari» e 473 da inquadrare nell'Area degli «Assistenti». A tal fine è autorizzata la spesa di euro 8.138.000 per l'anno 2024 e di euro 32.550.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2024.

Grimaldi AVS

Modifica l'articolo 154-quater inserendo il comma 1-bis che autorizza il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, ad assumere, nel corso del triennio 2023-2025, unità di personale dirigenziale non generale per la copertura dei posti vacanti nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria, nel limite delle vigenti facoltà assunzionali, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria

